

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, BELOTTI, DE LUCA, FORMICA, BANFI, SEGNANA**
e **ANDO'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1970

Estensione all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, ha beneficiato dalla sua istituzione fino al 31 dicembre 1969 delle agevolazioni tributarie e finanziarie previste dall'articolo 1 del precitato regio decreto-legge in analogia a quanto disposto dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Il beneficio, inizialmente fissato per la durata di 10 anni, è stato via via prorogato attraverso apposite leggi di cui l'ultima in data 6 dicembre 1965, n. 1374, per il periodo 1° gennaio 1966-31 dicembre 1969.

L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, dopo l'ultimo conflitto mondiale si è trovato sempre in serie difficoltà finanziarie e non ha mai avuto alcun contributo da parte dello Stato che consentisse l'ammodernamento dei suoi opifici dislocati a Firenze, a Milano e Roma. Questa situazione non ha consentito quella espansione di mercato che era nei programmi dell'Ente, tanto che, al momento, la sua produzione è limitata ad alcune commesse del Ministero della difesa al quale viene fornita parte del materiale

logistico. L'unico vantaggio a carattere finanziario sempre rinnovato, come dianzi indicato, derivava dall'economia conseguente alle agevolazioni tributarie rapportabili circa al 6-7 per cento del proprio movimento di fatturato. Tale economia di spese può essere considerata almeno parzialmente compensativa dei maggiori costi di produzione derivanti dall'impiego dei ciechi. Attualmente l'Ente occupa nei suoi laboratori 130 operai privi di vista di ambo i sessi su un totale di 260 dipendenti.

Un articolo aggiuntivo all'articolo 48 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, presentato dal sottoscritto presso la 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato al fine di rispondere alle esigenze di vita e di sviluppo di questo istituto è stato riconosciuto valido nella sua finalità ma si è detta non idonea la scelta della presentazione dell'articolo.

Ho pertanto accolto la richiesta del Ministro del tesoro onorevole Ferrari Aggradi e della stessa Commissione di presentare un disegno di legge che affido alla sensibilità degli onorevoli senatori.

Le economie derivanti dalle agevolazioni fiscali sono condizione essenziale per la vita dell'Ente, perchè esse economie vanno par-

zialmente a compensare i maggiori oneri derivanti dal costo della mano d'opera non vedente. Infatti l'Ente garantisce anche agli operai privi della vista il salario sindacale maggiorato di tutti gli oneri previdenziali, come una normale industria privata, pur ottenendo da detti operai una resa inferiore al normale.

Le predette agevolazioni inoltre si rendono particolarmente necessarie se si considera l'urgenza di impiantare nuovi opifici nel Mezzogiorno dove, da uno studio condotto dall'Unione italiana dei ciechi, esiste un elevatissimo indice di disoccupazione tra i privi di vista che, nonostante la politica di industrializzazione programmata e già in atto nel Mezzogiorno, si vedono ancora esclusi dal normale processo produttivo aumentan-

do la loro emarginazione ed aggravando il loro stato di bisogno.

È quindi questa richiesta una necessità, che in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, cerca di prevenire future condizioni di crescenti sperequazioni sociali.

Anche l'Unione italiana dei ciechi, cui il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1947, n. 1047, affida la tutela morale e materiale dei minorati della vista, proprio in virtù della elevata funzione sociale che riveste la richiesta, è vivamente interessata perchè questa proposta sia approvata per consentire all'Ente medesimo di creare nuovi posti di lavoro, e quindi possibilità di sostentamento, ad altri privi di vista.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, numero 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1969 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217 e 6 dicembre 1965, n. 1374.